Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 2 gennaio 1957

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 4 ottobre 1956 registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1956 registro n. 15 Aeronautica, foglio n. 231

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CHIODO Francesco, aspirante guardiamarina osservatore: « Ufficiale osservatore su idrovolante da ricognizione marittima nel corso di una rischiosa missione attaccato il suo aereo da una formazione di caccia nemici concorreva validamente a sostenere l'impari combattimento. L'idrovolante crivellato di colpi, col secondo pilota mortalmente colpito, l'armiere e il marconista feriti, effettuava un fortunoso ammaraggio. Sotto l'insistente successivo attacco dei caccia nemici si prodigava coraggiosamente per aiutare i feriti e sebbene egli stesso ferito da una raffica, non desisteva dalla sua opera concorrendo validamente a trarre in salvo i suoi compagni di volo, recuperando anche i cifrari di bordo ».

Cielo del Basso Tirreno, 20 agosto 1943

CIAPETTI Pietro, 1° aviere armiere: « Armiere su un idrovolante da ricognizione marittima, nel corso di una importante e rischiosa missione, attaccato il suo aereo da una formazione di caccia nemici, benchè ferito, continuava a reagire validamente con le armi di bordo nell'impari combattimento durante il quale un caccia nemico veniva abbattuto. L'idrovolante crivellato di colpi, col secondo pilota mortalmente ferito e ferito anche il marconista, effettuava un fortunoso ammaraggio in mare aperto. Sotto insistente attacco dei caccia nemici che ripetutamente mitragliavano l'idrovolante in acqua, con serenità e resistenza esemplare al dolore fisico, coadiuvava i compagni nell'opera di salvataggio, finchè, stremato di forze veniva raccolto da un idrovolante di soccorso ».

Cielo del Basso Tirreno, 20 agosto 1943

SCALVINI Marziale, sergente pilota: « Secondo pilota di velivolo da trasporto in missione di guerra, durante aspro impari combattimento con una formazione da caccia nemica sopportando stoicamente le ustioni riportate nell'opera di spegnimento di un incendio sviluppatosi a bordo si prodigava con serena calma nella difesa del velivolo concorrendo all'abbattimento di un caccia nemico. Rimasto gravemente ferito da una raffica, rifiutava ogni soccorso e in un generoso slancio di abnegazione riusciva a domare altro incendio, consentendo così al velivolo di raggiungere felicemente la propria meta ».

Cielo del Mediterraneo centrale, 30 settembre-22 novembre 1942

MEDAGLIA DI BRONZO

TERZI Vezio, tenente pilota:
« Già distintosi per valore confermava, in azioni di bombardamento e siluramento contro la flotta avversaria, le brillanti doti di pilota e combattente ardimentoso. Sfidava con decisione e coraggio la precisa reazione antiaerea, che qualche volta colpiva il suo velivolo e parte dei membri dell'equipaggio ».
Cielo del Mediterraneo occidentale, 29 novembre 1941-28 novembre 1942

CAPRIGLIONI Dante, sergente pilota:
« Giovanissimo secondo pilota, durante un periodo di intensa attività di trasporto, facendo parte di un aeroconvoglio attaccato e decimato da numerosa caccia nemica veniva abbattuto in prossimità della costa. A mare, incurante del mitragliamento nemico, con alto senso di umana solidarietà si prodigava nel salvataggio dei feriti dimostrando alto spirito di sacrificio e noncuranza del pericolo ».
Cielo del Mediterraneo centrale, 8 settembre-24 novembre 1942

PIAZZA Guido, sergente pilota:
« Pilota da caccia, durante un periodo d'intensa attività bellica, in uno scontro in mare aperto contro preponderanti forze aeree nemiche, si impegnava nell'impari lotta riuscendo ad abbattere un apparecchio nemico ».
Cielo del Mediterraneo centrale e orientale, 6 novembre 1942- 10 aprile 1943

(5934)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 novembre 1956, n. 1424.
Corresponsione all'Istituto internazionale di scienze amministrative di Bruxelles delle quote di adesione dell'Italia all'Istituto medesimo, a partire dall'anno 1954, nonchè, in particolare, corresponsione della somma complessiva di lire 6.000.000 per le quote afferenti agli anni 1954-55.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

E' autorizzata la corresponsione all'Istituto internazionale di scienze amministrative di Bruxelles delle quote di adesione dell'Italia all'Istituto medesimo, a partire dall'anno 1954.

Art. 2.

Le quote relative agli anni 1954 e 1955, previste nella complessiva somma di lire 6.000.000 (sei milioni) faranno carico al bilancio dell'esercizio finanziario 1955-56 ed alla copertura della relativa spesa si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Alla spesa relativa all'esercizio finanziario 1956-57, prevista in lire 3.000.000 (tre milioni), si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 27 novembre 1956, n. 1425.
Autorizzazione della spesa di lire 350 milioni per la costruzione di un nuovo valico di frontiera in località Brogeda (Ponte Chiasso-Como) e della spesa di lire 165 milioni per la costruzione di una nuova caserma ad uso della Guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 350.000.000 per l'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, delle opere occorrenti per l'apertura di un nuovo valico di frontiera in località Brogeda, sussidiario a quello di Ponte Chiasso (Como) ed alla sistemazione dei relativi servizi.

E' autorizzata, altresì, la spesa di lire 165.000.000 per la costruzione nella stessa località, a cura del predetto Ministero, di una nuova caserma, ad uso della Guardia di finanza.

Art. 2.

Le somme di cui al precedente art. 1 saranno stanziate in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 340.000.000 nell'esercizio finanziario 1955-56 e di lire 175.000.000 nell'esercizio 1956-57.

Art 3.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge per l'esercizio 1955-56, si provvede per lire 165.000.000 con quota parte delle disponibilità di cui al 1° provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per la gestione medesima e, per lire 175.000.000, a carico dello stanziamento del capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Alla ulteriore spesa di lire 175 milioni relativa all'esercizio 1956-57 si provvederà a carico del capitolo n. 495 del bilancio del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 1° dicembre 1956, n. 1426.

Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli onorari e le vacazioni dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite per disposizione dell'autorità giudiziaria in materia penale e civile sono regolati dalle norme seguenti.

Art. 2.

L'onorario per una visita medica e relazione, compresa, ove occorra, la prima medicazione, è di lire 1200.

L'onorario per le sezioni di cadaveri non inumati è di lire 5000 e per quelle di cadaveri esumati è di lire 10.000, compresi, in entrambi i casi, il verbale di autopsia, la relazione sui risultati dell'autopsia stessa, l'esame degli atti processuali e le ricerche dottrinali o di altro carattere che al perito occorressero per rispondere ai quesiti proposti, rimanendo escluse le ricerche di laboratorio.

Art. 3.

Salvi i casi indicati nel precedente articolo, i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori sono compensati, per l'attività prestata, a vacazioni, in proporzione del tempo impiegato.

Le vacazioni sono di due ore e nel calcolo delle medesime non è computato il tempo impiegato nell'andata e nel ritorno.

Il diritto a vacazione non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto il diritto intero.

Per ogni incarico ciascun perito non può ricevere più di quattro vacazioni al giorno.

Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni. Il magistrato, prima di conferire l'incarico al perito, deve farsi rilasciare una dichiarazione relativa al numero ed alla natura degli incarichi che al perito stesso sono stati già conferiti e che sono ancora in corso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.

Art. 4.

Le vacazioni per le perizie ordinate dal giudice penale sono:

a) la prima di lire 2000 e ciascuna delle successive di lire 1000 per i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori forniti di titolo di studio universitario o equivalente;

b) la prima di lire 1000 e ciascuna delle successive di lire 700 per i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori forniti di titolo di studio di scuola media superiore;

c) la prima di lire 800 e ciascuna delle successive di lire 500, per gli altri periti o consulenti tecnici, interpreti e traduttori.

Le suddette vacazioni, per le consulenze tecniche ordinate dal giudice civile, possono essere aumentate di un quarto.

Art. 5.

Ove per l'adempimento del loro incarico debbano trasferirsi a distanza maggiore di tre chilometri dalla loro residenza:

a) i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori di cui al primo comma lettera *a*) dell'articolo precedente hanno diritto ad un'indennità giornaliera di lire 1.800, da ridursi a due terzi in caso di assenza dalla residenza di durata inferiore ad ore 8, nonchè al rimborso delle spese di viaggio in prima classe, sui mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, aumentato di due decimi;

b) i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori di cui al primo comma lettera *b*) dell'articolo precedente hanno diritto ad un'indennità giornaliera di lire 1500, da ridursi a due terzi in caso di assenza dalla residenza di durata inferiore ad ore 8, nonchè al rimborso delle spese di viaggio in prima classe, sui mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, aumentato di due decimi;

c) i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori di cui primo comma lettera *c*) dell'articolo precedente hanno diritto ad un'indennità giornaliera di lire 1200, da ridursi a due terzi in caso di assenza dalla residenza di durata inferiore ad 8 ore, nonchè al rimborso delle spese di viaggio in seconda classe sui mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, aumentato di due decimi.

La spesa inerente al mezzo di trasporto va documentata, allegando il relativo biglietto.

In mancanza di mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio ovvero in caso di urgenza o di grave disagio e su autorizzazione del giudice competente, i periti, i consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori possono servirsi di altri mezzi di trasporto disponibili ovvero di mezzi propri. In questo caso è corrisposta una indennità di lire 40 a chilometro sulle vie ordinarie.

Art. 6.

I periti e i consulenti tecnici devono presentare una nota specificata delle somministrazioni fatte con precise indicazioni di quantità e di valore.

L'acquisto di materiali va documentato, allegando ricevuta del venditore.

Agli effetti del rimborso, l'autorità giudiziaria, avuto riguardo ai quesiti posti al perito o consulente tecnico, deve vagliare l'effettiva necessità sia degli accertamenti eseguiti che delle somministrazioni fatte ed esaminare la corrispondenza delle quantità dei materiali impiegati, escludendo dal rimborso le spese non necessarie.

Ove i periti e i consulenti tecnici si siano avvalsi dell'ausilio di altri prestatori d'opera, il compenso per questi ultimi sarà valutato alla stregua delle tariffe vigenti o, in mancanza, degli usi locali, previo accertamento da parte del magistrato delle necessità e della durata di esso.

Art. 7.

Restano ferme tutte le altre norme vigenti, non incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvederà con le dotazioni del capitolo n. 57 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1955-56 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — MORO — MEDICI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli* MORO

LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1427.

Termine per la presentazione delle domande per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 10 marzo 1955, n. 101, concernente provvidenze a favore dei sinistrati dal terremoto del marzo 1952 in provincia di Catania.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 10 marzo 1955, n. 101, è fissato a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1428.

Modifica dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per l'esenzione dal vincolo edilizio dei cimiteri militari di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

All'art. 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è inserito, dopo il primo, il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* MORO

LEGGE 8 dicembre 1956, n. 1429.

Sistemazione della carriera dei docenti della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica, in possesso dei requisiti di perseguitati politici o razziali, vincitori dei concorsi speciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

A favore del personale docente della scuola elementare e di quella secondaria, in possesso dei requisiti di cui all'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ratificato con legge 19 maggio 1950, n. 323, e a favore del personale docente negli istituti di istruzione artistica di ogni grado, in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, ratificato con modificazioni dalla legge 11 giugno 1950, n. 416, la carriera sarà fatta decorrere — una volta raggiunto il grado di ordinario e

ai soli fini giuridici — dalla data di assunzione in servizio dei vincitori del concorso al quale non avevano potuto partecipare a causa delle persecuzioni politiche o razziali.

Qualora, per gli insegnanti di istruzione artistica, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative che determinarono l'impedimento a partecipare ai concorsi a cattedre o comunque ad insegnare negli istituti statali non risultino banditi concorsi, la carriera sarà fatta decorrere dalla più favorevole data di immissione nei ruoli senza concorso di insegnanti della stessa materia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella *Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana*. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Bonn, Ambasciata d'Italia, addì 8 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* MORO

LEGGE 13 dicembre 1956, n. **1430**.

Provvedimenti a favore delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 12, comma primo, della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) siano in possesso del diploma di infermiere rilasciato da Enti o Associazioni similari della Croce Rossa Italiana, su parere favorevole dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ».

Art. 2.

All'art. 14 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, è premesso il seguente comma:

« Il certificato, di cui al precedente art. 9, è rilasciato, dietro domanda, alle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, che abbiano prestato almeno per due anni servizio presso pubblici ospedali civili, militari, della Croce Rossa Italiana o cliniche universitarie, prescindendo dall'obbligo della frequenza dei corsi e della partecipazione agli esami ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ROSSI

Visto, *il Guardasigilli* MORO

LEGGE 13 dicembre 1956, n. **1431**.

Proroga dei termini per la presentazione di proposte per ricompense al valor militare per la guerra 1940-45.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La facoltà prevista dal regio decreto 23 febbraio 1943, n. 316, di autorizzare la trasmissione di proposte di ricompense al valor militare per atti compiuti durante il conflitto 1940-1945, può essere esercitata sino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge quando il proponente o il destinatario siano rientrati dalla prigionia dopo il 15 aprile 1948. Il militare che abbia ricevuto l'autorizzazione potrà, entro sei mesi dalla data dell'autorizzazione stessa, trasmettere proposte soltanto a favore di dipendenti nei cui confronti sia la prima autorità competente in ordine gerarchico a formulare la proposta.

Per i casi di rientro che avvenissero dopo l'entrata in vigore della presente legge, i termini suddetti sono rispettivamente fissati a un anno dal rientro e a sei mesi dalla data dell'autorizzazione.

Sono convalidate le autorizzazioni concesse, dopo il 15 aprile 1948, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli* MORO

LEGGE 13 dicembre 1956, n. **1432**.

Costituzione in Comune autonomo della frazione di Botricello del comune di Andali, in provincia di Catanzaro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione Botricello del comune di Andali, in provincia di Catanzaro, è eretta in Comune autonomo, con omonima denominazione.

Art. 2.

Il Prefetto di Catanzaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Andali e quello di Botricello, nonchè alla ripartizione fra

gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Andali.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici, secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, e con la osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizione contenute nell'art. 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Al personale in servizio presso il comune di Andali, che sarà inquadrato nei nuovi organici, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento fruito all'atto dell'inquadramento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 29 dicembre 1956, n. 1433.

Disposizioni relative al trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e procuratori dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il personale statale in attività di servizio, il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392 e successive modificazioni, gli stipendi sono fissati, a decorrere dal 1° luglio 1956, nelle misure stabilite dalle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge, restando, dalla medesima data, soppresso l'assegno integrativo di cui all'art. 1 della legge 1° maggio 1955, n. 318.

Art. 2.

La indennità annua per spese di rappresentanza attribuita al Primo Presidente della Corte di cassazione dalla tabella *B* allegata alla legge 24 maggio 1951, n. 392 è stabilita, con decorrenza dal 1° luglio 1956, nella misura lorda di lire 1.800.000.

Art. 3.

Al personale di cui all'art. 1 sono estese in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Al personale medesimo si applica, a decorrere dal 1° luglio 1955, la disposizione dell'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7

Art. 4.

Con separata legge sono stabilite le norme sul trattamento di quiescenza del personale di cui all'art. 1. Sino alla data di applicazione della predetta legge, agli effetti della liquidazione dei trattamenti di quiescenza per il personale cessato dal servizio successivamente al 30 giugno 1956 si considerano gli stipendi stabiliti dalle tabelle allegate alla presente legge, ferma la disposizione dell'art. 11, primo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, ed esclusa la corresponsione dell'assegno integrativo di cui all'art 3 della legge 1° maggio 1955, n. 318.

Agli effetti della partecipazione al fondo credito impiegati e salariati dello Stato, del trattamento di previdenza e di assistenza sanitaria, e delle relative ritenute e contributi, nonchè ai fini dell'applicazione della ritenuta in conto entrate Tesoro e del contributo per la costruzione delle case ai lavoratori, gli stipendi stabiliti dalle annesse tabelle sono computabili in ragione del 70 per cento.

Art. 5.

Al personale di cui al precedente art 1 si applicano le disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, solo in quanto non siano contrarie ai rispettivi ordinamenti.

Art. 6.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, la disposizione dell'art. 1 dello stesso decreto si applica anche nei concorsi per titoli e negli scrutini a turno di anzianità per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrati di Corte di cassazione.

Art. 7

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'esercizio 1956-1957, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — MORO — ZOLI — MEDICI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

TABELLA n. 1

Trattamento economico annuo lordo della Magistratura

Categoria	Funzioni	Stipendi annui lordi			
		Iniziale	Al 1° aumento quadriennale	Al 2° aumento quadriennale	Al 3° aumento quadriennale
Magistrati di Cassazione	Primo Presidente della Corte di cassazione	5.900.000	—	—	—
	Procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	4.900.000	—	—	—
	Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	4.500.000	4.700.000	—	—
	Consiglieri di Corte di cassazione ed equiparati	3.900.000	4.100.000	4.300.000	—
Magistrati di Appello	Consiglieri di Corte di appello ed equiparati	2.900.000	3.100.000	3.300.000	3.500.000
Magistrati di Tribunale	Giudici ed equiparati	1.800.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000
	Aggiunti giudiziari	1.400.000	—	—	—

Uditori lire 1.000.000, dopo 6 mesi lire 1.200.000.

TABELLA n. 2

Trattamento economico dei Magistrati del Consiglio di stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato

Stipendi annui lordi

	Iniziale	Al 1° aumento quadriennale	Al 2° aumento quadriennale	Al 3° aumento quadriennale
Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato	4.900.000	—	—	—
Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore generale della Corte dei conti, Procuratore generale militare, Vice Avvocati generali dello Stato	4.500.000	4.700.000	—	—
Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, Vice procuratori generali della Corte dei conti, Sostituti Procuratori generali militari, Consigliere relatore del Tribunale supremo militare, Sostituti Avvocati generali dello Stato	3.900.000	4.100.000	4.300.000	—
Primi Referendari del Consiglio di Stato, Primi Referendari *ad personam* della Corte dei conti, anche con funzioni di Sostituti procuratori generali, Referendari e Sostituti procuratori generali della Corte dei conti dopo 4 anni dalla nomina, Procuratori militari, Vice Avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato dopo 4 anni dalla nomina	2.900.000	3.100.000	3.300.000	3.500.000
Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, Sostituti Procuratori generali della Corte dei conti, Vice Procuratori militari, Giudici relatori dei Tribunali militari, Sostituti Avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato	2.400.000	—	—	—
Vice Referendari della Corte dei conti dopo 4 anni dalla nomina, Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di 1ª classe, Procuratori dello Stato dopo 4 anni dalla nomina	2.000.000	2.200.000	—	—
Vice Referendari della Corte dei conti, Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 2ª classe. Procuratori dello Stato	1.800.000	2.000.000	—	—
Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di 3ª classe, Sostituti procuratori dello Stato	1.400.000	—	—	—
Uditori giudiziari militari, Procuratori aggiunti dello Stato	1.200.000	—	—	—

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1956, n. **1434.**

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare alla cattedra di flora ed erboristeria della Sardegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1955, n. 899;

Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 10 febbraio 1955, n. 4;

Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 15 dicembre 1955, n. 20;

Ritenuto che la Giunta regionale sarda ha deliberato che il contributo di L. 2.200.000 stabilito nell'art. 2 della convenzione, stipulata in data 28 luglio 1956, tra l'Università di Sassari e la Regione autonoma della Sardegna, sia elevato a L. 2.600.000 da corrispondersi all'Università predetta per il mantenimento del posto di professore di ruolo convenzionato, da destinare alla cattedra di flora ed erboristeria della Sardegna; ed all'uopo è intervenuto l'unito atto aggiuntivo 3 dicembre 1956;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Alghero (provincia di Sassari), in data 28 luglio 1956, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di flora ed erboristeria della Sardegna presso la Facoltà di farmacia dell'Università di Sassari; è approvato e reso esecutivo anche l'atto aggiuntivo 3 dicembre 1956.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di flora ed erboristeria della Sardegna, in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di cui al precedente articolo, nella tabella *D*, annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo verrà senz'altro soppresso, con l'obbligo, per l'ente sovventore, di corrispondere l'eventuale trattamento economico di cessazione che possa spettare al titolare del posto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1956

GRONCHI

ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *gennaio* 1957

Atti del Governo, registro n. 103, *foglio n.* 1. — CARLOMAGNO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

Repertorio n. 49.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « flora ed erboristeria della Sardegna » presso la Facoltà di farmacia dell'Università di Sassari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentocinquantasei, addì ventotto (28) del mese di luglio ad Alghero (provincia di Sassari) in una sala della Casa comunale della predetta città, innanzi a me dottor Giuseppe Pitzorno fu Giovanni Antonio, funzionario amministrativo dell'Università degli studi di Sassari, delegato con decreto rettorale in data 1° novembre 1955 a redigere gli atti e i contratti per conto dell'Università medesima, sono comparsi personalmente i signori

l'on. prof. Giuseppe Brotzu, nato a Cagliari il 24 gennaio 1895, Presidente della Regione autonoma della Sardegna, domiciliato per la carica presso detto Ufficio di presidenza in Cagliari, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione della Giunta regionale in data 26 gennaio 1956 (allegato *A*) sulla base della legge regionale in data 10 febbraio 1955, n. 4, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 22 marzo 1955, n. 7, modificata con legge regionale 15 dicembre 1955, n. 20, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 14 gennaio 1956, n. 1 (allegati rispettivamente *B* e *C*);

prof. Pasquale Marginesu, nato a Sorso il 9 febbraio 1886 e domiciliato presso il rettorato dell'Università di Sassari nella sua qualità di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Università di Sassari in data 30 giugno 1956 (allegato *D*).

Premesso:

a) che lo statuto dell'Università di Sassari nell'ordinamento degli studi per la Facoltà di farmacia comprende, fra gli insegnamenti complementari quello di « flora ed erboristeria della Sardegna » e che ragioni di opportunità rendono necessaria la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento;

b) che la Regione autonoma della Sardegna si è fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per la realizzazione degli scopi di cui alla lettera *a*) che precede;

c) che con la legge regionale in data 10 febbraio 1955, n. 4, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 22 marzo 1955, n. 7, modificata con legge regionale 15 dicembre 1955, n. 20, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) n. 1, in data 14 gennaio 1956, l'Amministrazione regionale della Sardegna è stata autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione dell'Università di Sassari per la istituzione di un posto di ruolo di « flora ed erboristeria della Sardegna » presso la Facoltà di farmacia (vedi allegati *B* e *C*);

d) che la Giunta regionale con deliberazione in data 26 gennaio 1956 ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione, fissando la conseguente spesa annua in lire duemilioniduecentomila (2.200.000) (vedi allegato *A*);

e) che il Consiglio della Facoltà di farmacia (allegato *E*), il Senato accademico (allegato *F*) ed il Consiglio di amministrazione (allegato *D*) della Università di Sassari hanno deliberato, ciascuno per quanto di sua competenza, di accettare col più vivo gradimento l'offerta della istituzione del nuovo posto di ruolo, e di autorizzare il rettore della Università medesima alla stipulazione della presente convenzione.

Tutto ciò premesso i suddetti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare alla assistenza dei testimoni, in esecuzione all'autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Presso la Facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Sassari, sarà istituito, a' sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sul-

l'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti assegnati in organico, un posto di professore di ruolo di « flora ed erboristeria della Sardegna ».

Art. 2.

La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Università di Sassari per il funzionamento del posto di ruolo di « flora ed erboristeria della Sardegna » la somma annua di lire duemilioniduecentomila (2.200.000), a decorrere dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del professore di ruolo che sarà assunto alla cattedra stessa.

Art. 3.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre a versare la somma di cui al precedente art. 2 entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Art. 4.

L'Università di Sassari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti che verranno corrisposti al titolare di ruolo dell'insegnamento di « flora ed erboristeria della Sardegna », compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

Eventuali eccedenze fino alla concorrenza della somma corrisposta dalla Regione all'Università di Sassari, dovranno da quest'ultima essere destinate per dotazione dell'Istituto al quale detto insegnamento di « flora ed erboristeria della Sardegna » farà carico.

Art. 5.

Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori universitari di ruolo disposte dallo Stato, il contributo di lire duemilioniduecentomila di cui al precedente art. 2 risultasse inferiore alla somma che l'Università di Sassari è tenuta a rimborsare annualmente allo Stato, ai sensi del primo capoverso del precedente art. 4 per il professore di ruolo di « flora ed erboristeria della Sardegna », la Regione autonoma della Sardegna si impegna a versare alla Università medesima la somma occorrente per integrare la eventuale differenza.

La inadempienza a tale obbligo comporterà senz'altro la decadenza della presente convenzione; il posto di ruolo di cui trattasi sarà di conseguenza soppresso ed il relativo titolare cesserà dal servizio.

Art. 6.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero venga meno, per qualsiasi motivo, il contributo previsto, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Qualunque siano per essere l'entità della liquidazione e le cause che determineranno l'estinzione del rapporto d'impiego, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare allo Stato l'importo totale dell'eventuale trattamento di cessazione che possa spettare al titolare del posto stesso.

Art. 7.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti (20) con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intenderà tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di anni dieci (10) ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8.

La presente convenzione che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Sassari è esente da tassa di registro e bollo a' termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa diverrà esecutiva non appena sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto io, funzionario rogante, ricevo questo atto scritto di mio pugno in pagine sette e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura, assieme agli allegati, alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà e che qui appresso con me lo sottoscrivono.

F.to Giuseppe Brotzu *G. Brotzu*
F.to Pasquale Marginesu *P. Marginesu*
F.to *Giuseppe Pitzorno* ufficiale rogante.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

Repertorio n. 50.

Atto aggiuntivo alla Convenzione stipulata ad Alghero (Sassari) addì 28 luglio 1956 tra la Regione autonoma della Sardegna e l'Università degli studi di Sassari per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « flora ed erboristeria della Sardegna ».

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentocinquantasei, addì tre (3) del mese di dicembre a Cagliari nell'ufficio del Presidente della Regione autonoma della Sardegna, innanzi a me dott. Giuseppe Pitzorno fu Giovanni Antonio, funzionario amministrativo della Università degli studi di Sassari, delegato con decreto rettorale in data 1° novembre 1955 a redigere gli atti ed i contratti per conto dell'Università medesima, sono personalmente comparsi:

l'on. prof. Giuseppe Brotzu, nato a Cagliari il 24 gennaio 1895, Presidente della Regione autonoma della Sardegna, domiciliato per la carica presso l'Ufficio di Presidenza della Regione autonoma della Sardegna in Cagliari, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione della Giunta regionale in data 9 novembre 1956 (allegato *A*);

il prof. Pasquale Marginesu, nato a Sorso il 9 febbraio 1886, rettore dell'Università degli studi di Sassari, domiciliato per la carica presso il Rettorato della stessa Università, autorizzato nella sua qualità di legale rappresentante della medesima alla stipulazione del presente atto con deliberazione del rispettivo Consiglio di amministrazione in data 30 ottobre 1956 (allegato *B*);

Premesso:

1) che tra la Regione autonoma della Sardegna e l'Università degli studi di Sassari, rappresentate rispettivamente dal Presidente della Regione sarda on. prof. Giuseppe Brotzu ed il rettore prof. Pasquale Marginesu, addì ventotto (28) del mese di luglio dell'anno millenovecentocinquantasei ad Alghero (Sassari) è stata stipulata per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « flora ed erboristeria della Sardegna », apposita convenzione, a rogito del dott. Giuseppe Pitzorno fu Giovanni Antonio, funzionario dell'Amministrazione dell'Università degli studi di Sassari, addetto alla stipulazione degli atti e contratti per conto dell'Università medesima, convenzione che è stata registrata a Sassari il giorno 7 agosto 1956, al n. 302, mod. I, vol. 283, gratis;

2) che la Regione autonoma della Sardegna con la convenzione su calendata, in forza della deliberazione della rispettiva Giunta in data 26 gennaio 1956, tra le altre obbligazioni ha assunto quella di corrispondere all'Università degli studi di Sassari per il mantenimento del predetto posto di professore di ruolo di « flora ed erboristeria della Sardegna » la somma annua di L. 2.200.000 (duemilioniduecentomila);

3) che il Ministero della pubblica istruzione con nota 26 ottobre 1956, n. 9095, diretta al rettore dell'Università di Sassari ha fatto conoscere che il Ministero del tesoro ha dato il suo assenso all'iniziativa di istituire il predetto posto di professore di ruolo convenzionato a condizione però che l'importo annuo del contributo regionale, in relazione al nuovo trattamento economico stabilito dal 1° luglio 1956 per i dipendenti statali, sia fissato in L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila) anzichè in L. 2.200.000 (duemilioniduecentomila);

4) che il Consiglio di amministrazione dell'Università di Sassari, con deliberazione del 30 ottobre 1956 (allegato *B*), nel rivolgere alla Regione autonoma della Sardegna vive premure per l'accoglimento della richiesta del Ministero del tesoro, ha autorizzato in pari tempo il rettore prof. Pasquale Marginesu ad intervenire per conto dell'Università stessa alla stipulazione del presente atto ed a sottoscriverlo nell'interesse della medesima nel caso di adesione alla richiesta del sopracitato Ministero del tesoro da parte della Regione sarda;

5) che la Giunta regionale nella seduta del 9 novembre 1956 (allegato *A*) ha deliberato di autorizzare l'on. presidente a stipulare apposito atto aggiuntivo alla convenzione 28 luglio 1956 mediante il quale venga modificato l'art. 2 della convenzione stessa, elevando il contributo annuo della Regione a L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila);

Tutto ciò premesso, i signori comparenti della cui identità personale e piena capacità giuridica io funzionario rogante sono personalmente certo e che col mio consenso hanno dichiarato di rinunciare all'assistenza dei testimoni, in esecuzione dell'autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Articolo unico.

Ferme rimanendo tutte le altre clausole contenute nella convenzione stipulata ad Alghero (Sassari) addì 28 luglio 1956, registrata a Sassari il 7 agosto 1956 al n. 302, mod. I, vol. 283, gratis, tra la Regione autonoma della Sardegna e l'Università degli studi di Sassari per la istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « flora ed erboristeria della Sardegna » presso la Facoltà di farmacia della predetta Università, la Regione autonoma della Sardegna a mezzo del suo legale rappresentante ed in forza della deliberazione della rispettiva Giunta in data 9 novembre 1956 — a modifica dell'art. 2 della convenzione su calendata — si obbliga a corrispondere annualmente all'Università degli studi di Sassari per il mantenimento del posto di professore di ruolo di cui trattasi la somma di L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila) anzichè di L. 2.200.000 (duemilioniduecentomila).

Il presente atto è esente da tasse di registro e bollo a' termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, perchè stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Sassari.

Richiesto io funzionario rogante, ricevo questo atto, scritto di mio pugno, in pagine cinque (5) di due (2) fogli interi e fin qui della presente, del quale ho dato lettura, assieme agli allegati, alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà e che qui appresso con me lo sottoscrivono.

F.to: *Giuseppe Brotzu*
F.to: *Pasquale Marginesu*
F.to: *Giuseppe Pitzorno* funzionario rogante.

Allegato *A* al n. 50 di repertorio. Mod. 10 PG.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA DELLA GIUNTA

Estratto del verbale della Giunta regionale del 9 novembre 1956 (ore 21,30)

Oggetto della deliberazione: Autorizzazione stipula atto aggiuntivo alla convenzione per l'istituzione di un posto di ruolo convenzionato da destinare alla cattedra di « flora ed erboristeria della Sardegna ».

Presiede l'on.le prof. Giuseppe Brotzu Assessore ad interim igiene e sanità.

Sono presenti gli on.li Assessori
prof. Agostino Cerioni LL. PP.:
dott. Nino Costa Industria, commercio e rinascita;
sig. Francesco Deriu Lavoro e artigianato;
prof. Pierina Falchi Istruzione, assistenza e beneficenza;
avv. Antonio Gardu Trasporti, viabilità e turismo;
avv. Salvatore Stara Finanze;
ing. Luigi Musio Agricoltura;
assiste il segretario generale vice prefetto dott. Giuseppe Giua.

Testo della deliberazione

L'on.le Assessore all'istruzione, assistenza e beneficenza riferisce che il Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, ha espresso il proprio assenso alla iniziativa di istituire un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare alla cattedra di « flora ed erboristeria della Sardegna », a condizione però che l'importo annuo del contributo regionale, in relazione al nuovo trattamento economico stabilito dal 1° luglio c. a. per i dipendenti statali, sia fissato in lire 2.600.000, anzichè L. 2.200.000 come previsto all'art. 2 della convenzione stipulata il 28 luglio 1956 tra l'on.le Presidente della Giunta regionale e il Magnifico rettore dell'Università di Sassari.

Propone pertanto, giusta quanto richiesto dal Ministero della pubblica istruzione, che venga autorizzata la stipulazione di apposito atto aggiuntivo per la modifica del citato art. 2 della convenzione, nel senso cioè che il contributo annuo di L. 2.200.000 sia elevato a L. 2.600.000.

La Giunta, ritenuto di dover accogliere la proposta,

Delibera

di autorizzare l'on.le Presidente della Giunta a stipulare apposito atto aggiuntivo alla Convenzione in parola, mediante il quale venga modificato l'art. 2 della convenzione stessa elevando il contributo annuo della Regione a L. 2.600.000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente: F.to BROTZU

Il segretario generale: F.to GIUA

p. c. c. ad uso amministrativo: (F.to illeggibile)

Allegato *B* al n. 50 di repertorio.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 30 ottobre 1956

L'anno millenovecentocinquantasei, addì 30 (trenta) del mese di ottobre, a Sassari, nella sala del rettorato del palazzo dell'Università, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Università di Sassari.

Sono presenti il rettore prof. Pasquale Marginesu, che presiede, ed i consiglieri dott. Michele Pinnaferrà, dott. Giuseppe Giua, vice intendente di finanza, in assenza dell'intendente di finanza, impossibilitato ad intervenire personalmente, i professori Antonio Era, Minos Martelli, Ernesto Sartori e Paolo Craxi, il dott. Carlo Lerma ed il dott. Giuseppe Pitzorno, direttore amministrativo ff. che esercita le funzioni di segretario.

Assenti: il prof. Paolo Rowinski, l'on. avv. Salvatore Stara, l'avv. Ugo Puggioni, il prof. Salvatore Marras e l'avvocato Luigi Siotto.

Constatata la presenza del numero legale, a' sensi dell'articolo 18 del regolamento generale universitario vigente, la seduta viene aperta alle ore 16,50.

Si approva il verbale della precedente seduta in data 29 settembre 1956.

(*Omissis*).

Indi il rettore comunica:

(*Omissis*).

5) la lettera del Ministero della pubblica istruzione in data 26 ottobre 1956, n. 9095, con la quale esso Ministero informa che il Dicastero del tesoro ha dato il suo assenso per la istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare alla cattedra di « flora ed erboristeria della Sardegna » in forza della convenzione stipulata addì 28 luglio 1956 tra la Regione autonoma della Sardegna e l'Università di Sassari, a condizione però che l'importo annuo del contributo regionale venga fissato in L. 2.600.000 anzichè in L. 2.200.000, in relazione al nuovo trattamento economico stabilito dal 1° luglio 1956 per i dipendenti statali, ed invita questa Amministrazione universitaria a stipulare con la Regione sarda un atto aggiuntivo alla convenzione su calendata mediante il quale deve essere modificato l'art. 2 nel senso che il contributo annuo di L. 2.200.000 deve essere elevato a L. 2.600.000.

Il Consiglio di amministrazione nel prendere atto delle comunicazioni, per quanto riguarda in particolare quella relativa all'assenso da parte del Ministero del tesoro per l'istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo da attribuire all'insegnamento di « flora ed erboristeria della Sardegna », in forza della convenzione stipulata tra la Regione sarda e l'Università di Sassari addì 28 luglio 1956, alla condizione però che il contributo annuo di L. 2.200.000 venga elevato a L. 2.600.000, delibera di dar mandato al rettore perchè rivolga vive premure alla Regione autonoma della Sardegna per l'accoglimento della richiesta del predetto Ministero del tesoro. Delibera inoltre di autorizzare, fin da ora, lo stesso rettore — per il caso che la Regione autonoma della Sardegna aderisca alla richiesta stessa — ad intervenire alla stipulazione dell'atto aggiuntivo alla su calendata convenzione che dovrà modificare l'art. 2 nel senso desiderato dal Ministero della pubblica istruzione, a sottoscriverlo ed a fare e praticare

quanto sarà necessario ed opportuno per l'espletamento del mandato affidatogli, per il che viene accordata ampia facoltà, con dispensa dell'approvazione da parte del Consiglio stesso dello schema dell'atto aggiuntivo.

(*Omissis*).

Dopo di che essendo stato esaurito l'ordine del giorno la seduta viene levata alle ore 18,35.

Il rettore
f.to P. MARGINESU

Il direttore amministrativo ff.
f.to Giuseppe PITZORNO

Per copia conforme all'originale.

Sassari, addì 23 novembre 1956

Il direttore amministrativo ff.
f.to Giuseppe PITZORNO

Registrato a Sassari il 5 dicembre 1956 al n. 1590, mod. I, vol. 284, gratis. Il procuratore: F.to: dott M. Maffei.

Copia conforme al suo originale ed agli allegati di cui tutti i fogli sono muniti in margine delle firme prescritte dalla legge, escluso quello contenente le sottoscrizioni finali, rilasciata al rettore dell'Università di Sassari per uso amministrativo.

Sassari, addì 6 dicembre 1956

Giuseppe Pitzorno, funzionario rogante

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1956.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario dell'« Alleanza cooperativa torinese », con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 955, relativo al riordinamento dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese » con sede in Torino;

Visto il proprio decreto in data 18 dicembre 1954, con il quale il prof. Francesco Dramis fu nominato commissario straordinario della Alleanza suddetta, per la durata di mesi sei dalla data del decreto stesso e con i poteri del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci;

Visti i successivi decreti in data 16 giugno 1955, 1° novembre 1955 e 3 maggio 1956, con i quali i poteri conferiti al commissario predetto furono prorogati al 31 ottobre 1956;

Riconosciuta la necessità di prorogare ulteriormente la durata della gestione straordinaria dell'ente, onde dar modo al commissario straordinario di condurre a termine l'incarico affidatogli;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

I poteri conferiti al prof. Francesco Dramis, quale commissario straordinario dell'« Alleanza cooperativa torinese », con sede in Torino, sono prorogati al 30 aprile 1957.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1956

GRONCHI

VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1956
Registro n. 14 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 196

(6515)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1956.

Semplificazioni alle tariffe per i trasporti di cose in piccole partite sulle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni;

Vista la relazione C.330/119 del 7 novembre 1956 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, Servizio commerciale e del traffico

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Alle *Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato* sono apportate le varianti di cui all'allegato al presente decreto.

Art 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il 5 dicembre 1956.

Roma, addì 22 novembre 1956

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1956
Bilancio trasporti, registro n. 15, *foglio n.* 56. — BARNABA

ALLEGATO

Alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono apportate le seguenti varianti:

PARTE II *Tariffe.*

CAPO VI DISPOSIZIONI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

Art. 67 — CALCOLO DEI PREZZI DI TRASPORTO.

Il paragrafo 7 *Norme particolari per i bagagli* è sostituito dal seguente:

§ 7 *Norme particolari per i bagagli.* — Le norme di cui ai precedenti paragrafi non si applicano alle spedizioni a bagaglio. Il computo delle distanze e l'arrotondamento dei prezzi si effettuano in base al disposto dell'art. 17, §§ 1 e 4, delle *Condizioni* e *Tariffe per i trasporti delle persone.*

Art. 70 — SPEDIZIONI IN PICCOLE PARTITE ED A CARRO. PESI MINIMI TASSABILI.

I paragrafi 1 *Spedizioni in piccole partite* e 2 *Spedizioni a carro* sono sostituiti con i seguenti:

§ 1 *Spedizioni in piccole partite.* — Le spedizioni in piccole partite sono quelle tassabili con prezzi non vincolati a un peso minimo per carro. Tuttavia, ove il prezzo di trasporto calcolato in base al più basso dei pesi minimi tassabili per le spedizioni a carro — di cui al successivo paragrafo — risulti più vantaggioso per l'utente, si applica tale prezzo.

Il peso minimo tassabile è indicato nelle singole tariffe; in mancanza esso è di kg. 50.

§ 2 *Spedizioni a carro.* — Le spedizioni a carro sono quelle tassabili con tariffe o classi aventi prezzi vincolati a uno o a più pesi minimi per carro.

Se il peso reale è inferiore a quello minimo, i prezzi si computano in base a questo, ove ciò risulti più vantaggioso per l'utente; se il peso reale è superiore, i prezzi si computano in base a questo peso. Peraltro, le spedizioni che abbiano un peso effettivo intermedio fra due pesi minimi sono tassate sul peso reale arrotondato con i prezzi stabiliti per il peso minimo più basso, o sul peso minimo maggiore coi prezzi relativi, a seconda che l'uno o l'altro modo di tassazione riesca più vantaggioso per l'utente.

CAPO IX TARIFFE ORDINARIE.

La Tariffa n. 1 *Merci in genere in piccole partite* è sostituita dalla seguente:

TARIFFA N. 1
Merci in genere in piccole partite

I. LIMITI DI APPLICAZIONE (1)

1. Le cose che possono essere spedite in base a questa tariffa risultano dalla « Nomenclatura e classificazione delle cose » (Parte IV).

2. Per le cose che siano ammesse al trasporto con le tariffe speciali o con le tariffe eccezionali, vedansi i Capi X e XI.

II. RESA.

I termini di resa sono quelli dell'art. 43, §§ 1 a 3.

Alle condizioni di cui agli articoli 43, § 4, e 75, il mittente può richiedere il trasporto con i treni viaggiatori o con i treni merci a questi equiparati.

III. PREZZI.

A) *Spedizioni di peso fino a* 1.500 *chilogrammi.*

La serie di prezzi è indicata, voce per voce, nella « Nomenclatura e classificazione delle cose » (colonna 2). I prezzi sono comprensivi del diritto fisso di cui all'art. 67, § 5.

Il peso minimo tassabile per spedizione è di 10 chilogrammi.

SERIE A

PESO in chilogramm.	ZONE DI PERCORRENZA							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 400 km.	Da 401 a 600 km.	Da 601 a 900 km.	Da 901 a 1200 km.	Oltre 1200 km.
	PREZZI IN LIRE							
fino 10	200	210	290	360	450	500	600	750
11- 20	250	280	400	470	640	710	800	980
21- 30	300	350	530	620	850	930	1.100	1.250
31- 40	350	420	600	770	1.020	1.130	1.430	1.630
41- 50	400	490	670	910	1.160	1.330	1.680	1.870
51- 70	450	550	740	1.020	1.290	1.530	2.100	2.360
71-100	500	610	820	1.130	1.490	1.810	2.700	2.010
101-150	560	670	920	1.290	1.970	2.460	3.700	4.060
151-200	630	740	1.040	1.750	2.720	3.400	5.120	5.620
201-250	700	810	1.310	2.260	3.470	4.340	6.540	7.180
251-300	770	980	1.590	2.710	4.220	5.290	7.960	8.740
301-350	850	1.150	1.880	3.190	4.980	6.240	9.380	10.300
351-400	980	1.320	2.170	3.670	5.740	7.190	10.800	11.860
401-450	1.110	1.500	2.460	4.160	6.500	8.140	12.220	13.420
451-500	1.250	1.680	2.750	4.650	7.260	9.090	13.640	14.980
501-600	1.450	1.960	3.210	5.430	8.470	10.600	15.910	17.490
601-700	1.710	2.310	3.780	6.400	9.980	12.490	18.750	20.610

Per le spedizioni di peso oltre 700 kg. e fino a 1500 kg. in aggiunta ai prezzi dei primi 700 kg. sopra indicati:

per ogni 100 kg. o frazione	260	350	570	970	1.510	1.890	2.840	3.120

(1) Sono escluse le spedizioni di colli chiusi del peso fino a 5 chilogrammi da e per Chiasso loco, soggette in Svizzera al monopolio postale.

SERIE B

PESO in chilogrammi	ZONE DI PERCORRENZA							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 400 km.	Da 401 a 600 km.	Da 601 a 900 km.	Da 901 a 1200 km.	Oltre 1200 km.
	PREZZI IN LIRE							
fino 10	200	210	220	250	300	450	470	520
11- 20	210	220	270	360	420	570	660	730
21- 30	230	270	380	510	600	770	930	1.030
31- 40	300	360	500	660	780	970	1.210	1.350
41- 50	350	440	600	800	920	1.170	1.450	1.610
51- 70	400	500	670	910	1.050	1.370	1.850	2.100
71-100	450	560	750	1.020	1.250	1.650	2.470	2.750
101-150	510	620	850	1.180	1.730	2.300	3.470	3.800
151-200	580	690	970	1.620	2.440	3.170	4.740	5.220
201-250	650	760	1.230	2.070	3.150	4.040	6.060	6.670
251-300	720	910	1.490	2.520	3.860	4.920	7.380	8.120
301-350	800	1.070	1.750	2.970	4.580	5.800	8.700	9.570
351-400	920	1.230	2.010	3.420	5.300	6.680	10.020	11.020
401-450	1.040	1.390	2.280	3.870	6.020	7.560	11.340	12.470
451-500	1.160	1.550	2.550	4.320	6.740	8.440	12.660	13.920
501-600	1.350	1.820	2.980	5.040	7.870	9.840	14.770	16.240
601-700	1.590	2.140	3.510	5.940	9.270	11.600	17.410	19.140

Per le spedizioni di peso oltre 700 kg. e fino a 1.500 kg., in aggiunta ai prezzi dei primi 700 kg. sopra indicati:

per ogni 100 kg. o frazione	240	320	530	900	1.400	1.760	2.640	2.900

SERIE C

PESO in chilogrammi	ZONE DI PERCORRENZA							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 400 km.	Da 401 a 600 km.	Da 601 a 900 km.	Da 901 a 1200 km.	Oltre 1200 km.
	PREZZI IN LIRE							
fino 10	200	210	220	230	260	320	400	450
11- 20	200	210	230	270	370	460	540	620
21- 30	210	220	300	380	520	650	790	860
31- 40	230	270	400	500	690	830	1.010	1.110
41- 50	260	330	470	600	800	990	1.190	1.340
51- 70	300	390	540	710	920	1 160	1.600	1.800
71-100	350	450	620	820	1.090	1.400	2.100	2.400
101-150	410	510	700	980	1.540	1.950	2.900	3.250
151-200	470	570	810	1.360	2.130	2.690	4.000	4.420
201-250	530	630	1.030	1.740	2.720	3.430	5.100	5.640
251-300	590	760	1.250	2.120	3.310	4.170	6.200	6.860
301-350	670	900	1.470	2.500	3.910	4.910	7.300	8.090
351-400	770	1.040	1.700	2.880	4.510	5.650	8.400	9.320
401-450	870	1.180	1.930	3.270	5.110	6.390	9.550	10.550
451-500	980	1.320	2.160	3.660	5.710	7.130	10.700	11.780
501-600	1.140	1.540	2.520	4.270	6.660	8.330	12.500	13.740
601-700	1.350	1.810	2.970	5.030	7.840	9.820	14.730	16.190

Per le spedizioni di peso oltre 700 kg. e fino a 1500 kg., in aggiunta ai prezzi dei primi 700 kg. sopra indicati:

per ogni 100 Kg. o frazione	210	270	450	760	1.180	1.490	2.230	2.450

Tassazione delle spedizioni costituite di merci ascritte a serie diverse. — Le spedizioni composte di merci diverse delle quali non sia stato dichiarato partitamente il peso, si considerano, agli effetti della tassazione, come costituite esclusi

vamente dalla merce maggiormente tassata fra quelle che la compongono.

Quando, invece, siano stati indicati partitamente i pesi in deroga all'art. 72 la spedizione viene tassata in base al peso separato di ciascuna merce, con la serie e il prezzo a essa competente in relazione a tale peso, salvo non risulti più conveniente per l'utente la tassazione sul peso complessivo della spedizione in base alla serie alla quale appartiene la merce maggiormente tassata, come al precedente alinea.

B) *Spedizioni di peso superiore a 1500 chilogrammi.*

Prezzi. — Si applicano i prezzi delle classi 4, 5 e 7 per le merci ascritte rispettivamente alla serie A, B e C.

Diritto fisso per spedizione. — E' dovuto nella misura prevista dall'allegato n. 1, progressivo 8.

Arrotondamento del peso. — L'arrotondamento del peso ha luogo portando le frazioni di 100 chilogrammi ai 100 kg. immediatamente superiori. Qualora però si tratti di spedizioni composte di più merci delle quali siano indicati partitamente i pesi, l'arrotondamento si effettua solo su questi pesi parziali, portando le frazioni di diecina di chilogrammi alla diecina immediatamente superiore.

Tassa minima — La tassa minima per spedizione è uguale al prezzo di trasporto previsto per 1500 kg. della stessa merce, per la medesima percorrenza. Quando la spedizione si compone di più merci soggette a tasse minime diverse, la tassa minima cui deve essere soggetta l'intera spedizione è quella più elevata.

Facoltà di raggruppamento di stazioni in zone. — Per le spedizioni di cui *sub A*) e *sub B*) l'Amministrazione ha facoltà di raggruppare le stazioni in zone e di determinare, per ciascuna zona, la distanza tassabile da e per le altre zone e i relativi prezzi.

IV. CONDIZIONI PARTICOLARI

1. *Documento di trasporto.* — L'Amministrazione ha facoltà di prescrivere una speciale lettera di vettura.

2. *Indicazioni da apporre sui colli.* — Il mittente deve indicare su ciascun collo, con precisione e chiarezza, la stazione destinataria, il destinatario e il domicilio di questi.

3. *Prescrizioni particolari per determinate cose.* — Il peso effettivo delle spedizioni di pesce fresco e di crostacei, molluschi e frutti di mare, riposti in ceste o in cassette contenenti ghiaccio frammisto a tali prodotti ittici, va ridotto del 20%.

4. *Consegna a domicilio.* — Per le spedizioni fino a 50 kg. la consegna a domicilio è obbligatoria — salvo le eccezioni che l'Amministrazione ha facoltà di stabilire in relazione a particolari esigenze del commercio — nella località nelle quali esiste tale servizio (1). L'Amministrazione ha facoltà di ritenere nulla, per le spedizioni dirette a tali località, la domanda di consegna in stazione, eventualmente fatta dal mittente nella lettera di vettura.

CAPO X TARIFFE SPECIALI.

1) La TARIFFA SPECIALE N. 101. — *Pacchi ferroviari ordinari e spedizioni di peso fino a 50 kg.* è soppressa.

2) Alla TARIFFA SPECIALE N. 102. *Pacchi ferroviari espressi* le parole « contenenti merci consentite dalla Tariffa speciale n. 101 » che figurano al punto 1 Spedizioni ammesse del titolo I Limiti di applicazione sono sostituite dalle seguenti « contenenti merci consentite dalla Tariffa ordinaria n. 1 ».

3) Alla TARIFFA SPECIALE N. 105. *Veicoli in genere e rotabili da ferrovia*

a) l'indicazione della Serie C che figura alla colonna 4 per le spedizioni in piccole partite è modificata in A;

b) i commi *d*) ed *e*) della Condizione particolare I Norme particolari di tassazione sono annullati.

4) Alla TARIFFA SPECIALE N. 106 *Numerario, carte valori e oggetti preziosi*, le parole « della Serie M della Tariffa speciale n. 101 » che figurano al titolo III PREZZI sono annullate

CAPO XI TARIFFE ECCEZIONALI

Al titolo II. *Prezzi* delle Tariffe eccezionali numeri 251 e 252 l'indicazione della Tariffa speciale n. 101, riportata al capoverso *b*) è annullata.

(1) Per le condizioni e tariffe per i trasporti a domicilio *vedi* Appendice, punto 1°.

PARTE III *Allegati.*

Le parole « in base alle Tariffe speciali numeri 101, 102, 107 » del numero d'ordine 8, comma *b*)' Spedizioni in piccole partite dell'allegato n. 1 sono sostituite dalle seguenti: « in base alla Tariffa ordinaria n. 1 per le spedizioni di peso fino a kg. 1500 nonchè alle Tariffe speciali n. 102 e n. 107 ».

PARTE IV *Nomenclatura e classificazione delle cose.*

1) Le seguenti serie di prezzi indicate, voce per voce, nella Nomenclatura (colonna 2) sono sostituite come segue:

Serie attuale	Serie nuova
B	A
C	A
D	B
E	C
F	C
G	C
H	C

2) Le parole « N. 101 Serie » e le indicazioni che figurano alla colonna n. 6, nonchè la parola « altre » della colonna n. 7 sono soppresse. La parola n. 7 diventa n. 6, ferma restando l'intestazione « Tariffe speciali » e la colonna n. 8 « Tariffe eccezionali » diventa n. 7.

In relazione alla unificazione delle tariffe numeri 1 e 101 saranno apportate le conseguenti ulteriori modificazioni alle varie parti del testo delle Condizioni e Tariffe.

(6449)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1956.

Proroga al 31 dicembre 1957 del termine stabilito con decreto Ministeriale 31 dicembre 1954 per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni relativi alla posa del cavo coassiale per le tratte: Milano-Chiasso, Verona-Mantova, Napoli-Miliscola.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sulla esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visti i decreti in data 1° giugno 1954, con i quali vennero fissati i termini del 16 giugno 1954 e 31 dicembre 1954, entro i quali avrebbero dovuto incominciarsi e compiersi i lavori e le espropriazioni relativi agli impianti della nuova rete nazionale in cavi coassiali da eseguirsi sulle tratte:

Milano-Chiasso, Verona-Mantova;
Napoli-Miliscola;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1954, con il quale venne fissato al 31 dicembre 1956, il nuovo termine per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni relativi alla posa del cavo coassiale nelle tratte suindicate, a causa di impreviste difficoltà nella scelta definitiva dei tracciati, restrizioni e vincoli archeologici, necessità di realizzare nuove opere per sopravvenute esigenze di carattere militare, ritardi nelle consegne dei materiali che hanno impedito la completa realizzazione delle opere;

Ritenuto necessario ulteriormente prorogare il termine del 31 dicembre 1956 per un altro anno, in quanto le stesse difficoltà hanno ancora impedito l'esecuzione delle opere e il compimento delle relative formalità di espropriazione;

Sentito il Consiglio d'amministrazione nella adunanza 602ª del 9 novembre 1956;

Decreta:

E' fissato a tutti gli effetti di legge il termine del 31 dicembre 1957 per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni relativi alla posa del cavo coassiale per le tratte:

Milano-Chiasso, Verona-Mantova;
Napoli-Miliscola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1956

Il Ministro: BRASCHI

(6448)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1956.
Malattie da considerarsi specifiche della vecchiaia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3, comma terzo, della legge 4 agosto 1955, n. 692, sull'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia;

Decreta:

Sono considerate malattie specifiche della vecchiaia, ai sensi dell'art. 3, comma terzo, della legge 4 agosto 1955, n. 692, le manifestazioni morbose qui di seguito elencate:

1. *Malattie dell'apparato cardio circolatorio*:
Sequele morbose dell'arteriosclerosi senile (come emorragia e trombosi cerebrale, trombosi coronarica, gangrena, ecc.);
Flebosi senile e sue complicazioni;
Ipertensione essenziale senile;
Miocardiopatia senile con manifestazioni di insufficienza cardiaca.

2. *Malattie del sistema nervoso*:
Parkinsonismo senile;
Corea senile.

3. *Malattie degli organi dei sensi*:
Cataratta senile;
Otosclerosi senile.

4. *Malattie dell'apparato digerente e del ricambio*:
Gastrite atrofica senile;
Diabete senile.

5. *Malattie dell'apparato respiratorio*:
Enfisema essenziale senile e sue complicazioni bronchiali.

6. *Malattie dello scheletro*:
Artrosi senile e sue complicazioni (radicoliti, ecc.).

7. *Malattie dell'apparato emopoietico*:
Emopatia da aplasia midollare senile;
Leucemia linfatica della vecchiaia;
Porpora senile.

8. *Malattie delle ghiandole endocrine*:
Disendocrinopatie senili.

9. *Malattie degli apparati urinario e genitale*:
Nefrosclerosi senile;
Ipertrofia prostatica e sue complicazioni;
Endometrite senile.

10. *Neoplasmi*.

Le manifestazioni morbose di cui al precedente elenco sono assistibili senza limiti di durata, dopo l'età pensionabile, purchè siano suscettibili di cure ambulatoriali e domiciliari.

Per tali forme morbose è analogamente concessa la assistenza ospedaliera, quando gli accertamenti diagnostici, le cure mediche o chirurgiche non siano normalmente praticabili a domicilio, ma richiedano apprestamenti tecnici e scientifici ospedalieri.

Gli Istituti ed Enti indicati dall'art. 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, provvederanno, con propria deliberazione, ad adottare le modalità di attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 21 dicembre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(6514)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1956.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località « Fegina », sita nell'ambito del comune di Monterosso al Mare.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di La Spezia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 settembre 1955 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località « Fegina » nel comune di Monterosso al Mare;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Monterosso al Mare senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la località predetta oltre a formare un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, costituisce nel suo insieme un caratteristico complesso avente valore estetico e tradizionale ed offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La località, sita nel territorio del comune di Monterosso al Mare denominata « Fegina » confinante a nord con Valle del Pomeo, attraversamento valle della Fegina; perpendicolare fino all'incrocio della strada comunale Levanto-Monterosso; attraversamento di questa ultima; segue ferrovia Genova-La Spezia; mappa n. 749 fino all'incrocio del viale Padre Semeria; ad est, col viale Padre Semeria fino all'incrocio di via IV Novembre e Valle dei Molinelli; a sud, con proprietà Demanio dello Stato ramo M.M. i mappali 599, 598, 204; ad ovest, con le mappe 202, 189, 188, 156, 131, 130, 119, 352, fino all'incrocio di Valle del Pomeo, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939,

n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di La Spezia.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Monterosso provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 dicembre 1956

p. *Il Ministro* · JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di La Spezia

Verbale n. 3

Estratto elenco compilato nella riunione del 22 settembre 1955

ZONA CINQUE TERRE Proposta di vincolo.

L'arch. Trinci prende la parola e fa accurata esposizione sulle bellezze naturali della zona delle Cinque Terre e riconoscendo la loro importanza per l'interesse panoramico e paesistico, comunica che la Soprintendenza, per evitare di diminuire il patrimonio artistico di quei luoghi, a causa delle nuove costruzioni, propone di apporre il vincolo generico e consiglia ai sindaci rappresentanti dei Comuni rivieraschi di unire le loro forze per formare un piano-programma da concretare in seguito in un piano paesistico in previsione dello eventuale sviluppo delle Cinque Terre anche in relazione alla costruenda strada litoranea.

Prende la parola il col. Pasini, sindaco di Riomaggiore, il quale fa rilevare la mancanza di terreno, disponibile nel suo Comune, per provvedere alle normali esigenze di costruzioni di alloggi e che pertanto, pur tenendo conto dei vincoli per la salvaguardia delle bellezze naturali del luogo, l'Amministrazione comunale è costretta ad autorizzarle. Ritiene prematuro porre un vincolo generico su tutta la zona e propone che l'argomento sia trattato dopo l'avvenuta costruzione della strada litoranea e delle altre strade di collegamento con questa.

Il sindaco però è favorevole a porre il vincolo nella zona della « Caletta » e precisamente dalla zona demaniale fino alla ferrovia.

Il sig. Baldassare, sindaco di Monterosso, sostiene la tesi esposta dal sindaco di Riomaggiore e mentre assicura la collaborazione con la Soprintendenza per l'approvazione dei progetti di costruzione, ritiene prematuro porre il vincolo generico nella zona delle Cinque Terre.

E' però favorevole a porre il vincolo nella zona località « Fegina » compresa fra la galleria di Fegina, la zona Gigante e l'Istituto Padre Semeria.

Il sig. Pallano, sindaco di Vernazza, si ritiene concorde alla tesi sostenuta dai sindaci dei comuni di Monterosso e Riomaggiore e mentre si dichiara disposto a collaborare con la Soprintendenza nell'approvazione dei progetti di costruzione, non è favorevole a porre il vincolo generico nella zona delle Cinque Terre. E' però favorevole a porre il vincolo nella zona « Darsena » compresa fra la Chiesa di Santa Margherita, piazza Marconi ed il Castello.

L'avv. Tricerri espone lungamente il suo pensiero, ritenendo l'argomento di grande importanza agli effetti turistici e si ritiene solidale con la Soprintendenza nel concretare un piano paesistico.

L'arch. Trinci, dopo aver nuovamente chiarito la necessità di arrivare a concretare il piano paesistico di tutta la zona delle Cinque Terre, per meglio tutelare le sue bellezze naturali, si esprime favorevole al vincolo generico.

La Commissione all'unanimità si esprime per il vincolo sia della località « Caletta » in Riomaggiore, sia per la località « Darsena » in Vernazza, sia per la località « Fegina » in Monterosso.

La Commissione per le località « Caletta » e « Darsena » formula il vincolo in base al comma terzo, art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e cioè quale complessi di cose immobili che conservano un caratteristico aspetto avente valore estetico tradizionale.

Per la località di « Fegina » la Commissione formula il vincolo in base al comma quarto, art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, cioè come bellezza panoramica considerata come quadro naturale con punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di quella bellezza, e complesso, ecc., comma terzo, art. 1.

(6447)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1956.

Determinazione delle valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, relativo alle nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente le nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto Ministeriale 29 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1955, n. 174, concernente la determinazione delle valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, relativo alle nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto Ministeriale 4 agosto 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 1955, n. 180, concernente la modifica del secondo comma dell'articolo unico del decreto Ministeriale 29 luglio 1955 sulla determinazione delle valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, relativo alle nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, sono le seguenti: dollaro U.S.A., dollaro canadese, franco svizzero libero, corona danese, corona norvegese, corona svedese, fiorino olandese, franco belga, franco francese, franco svizzero accordo, lira sterlina, marco germanico, scellino austriaco.

Art. 2.

Sono abrogati il decreto Ministeriale 29 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1955, n. 174, concernente la determinazione delle valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, relativo alle nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato e il decreto Ministeriale 4 agosto 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 1955, n. 180, concernente la modifica del secondo comma dell'articolo unico del decreto Ministeriale 29 luglio 1955 sulla determinazione delle valute

estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, relativo alle nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato.

Art. 3.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno 2 gennaio 1957, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1956

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(6535)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1956.
Modificazione delle tabelle annesse al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti ed i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente le nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto l'art. 6 del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle *A*-1, *A*-2, *B*-1, *B*-2, *C*-1 e *C*-2, di cui al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, sono sostituite dalle tabelle annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno 2 gennaio 1957, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1956

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

TABELLA *A*-1

Elenco degli Stati di cui all'art. 6, primo comma, punto *a*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476:

Bolivia;
Canadà;
Colombia;
Costa francese dei Somali;
Costarica;
Cuba;
Dominicana (Repubblica);
Guatemala;
Haiti;
Honduras (Repubblica);
Libano;
Liberia;
Messico;
Panama;
Perù;
Salvador;
Siria;
Tangeri;
Uruguay;
U.S.A. e sue dipendenze;
Venezuela.

TABELLA *A*-2

Elenco delle valute estere e dei conti esteri in lire di cui all'art. 6, primo comma, punto *a*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476:

Dollaro U.S.A.;
Dollaro canadese;
Franco svizzero libero;
Conti esteri in lire libere.

I conti esteri in lire libere:

sono aperti al nome di persone aventi la residenza o la sede in qualsiasi Paese estero;

sono accreditati con il ricavo di cessioni delle valute estere indicate in questa tabella, mediante prelievi dai conti esteri in lire libere, nonchè mediante versamenti effetuati dai residenti per il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede in uno qualunque dei Paesi indicati nella tabella *A*-1;

sono addebitati per effettuare acquisti delle valute estere indicate in questa tabella o nella tabella *B*-2, per effettuare l'accreditamento di conti esteri in lire libere multilaterali o bilaterali, nonchè per effettuare il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede nel territorio della Repubblica o all'estero.

TABELLA *B*-1

Elenco degli Stati di cui all'art. 6, primo comma, punto *b*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476:

Austria;
Belgio Lussemburgo;
Danimarca;
Francia;
Germania Occidentale;
Norvegia;
Paesi Bassi;
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
Svezia;
Svizzera Liechtenstein;
Argentina;
Brasile;

e Stati appartenenti alle rispettive aree monetarie (in dipendenza degli accordi stipulati con l'Italia ovvero della legisla-

zione o della regolamentazione valutaria vigente in ciascuno degli Stati sopraindicati o in quelli delle rispettive aree monetarie).

TABELLA *B*-2

Elenco delle valute estere e dei conti esteri in lire di cui all'art. 6, primo comma, punto *b*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956,, n. 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476:

Corona danese;
Corona norvegese;
Corona svedese;
Fiorino olandese;
Franco belga;
Franco francese;
Franco svizzero « Accordo »;
Lira sterlina;
Marco germanico;
Scellino austriaco;
Conti esteri in lire multilaterali.

I conti esteri in lire multilaterali

sono aperti al nome di persone aventi la residenza o la sede in uno qualsiasi dei Paesi indicati nella tabella *B*-1, con l'osservanza delle norme pro-tempore vigenti emanate dal Ministro per il commercio con l'estero;

sono accreditati con il ricavo di cessioni delle valute estere indicate in questa tabella o nella tabella *A*-2, mediante prelievi da conti esteri in lire libere o multilaterali, nonchè mediante versamenti effettuati dai residenti per il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede in uno qualunque dei Paesi indicati nelle tabelle *A*-1 e *B*-1;

sono addebitati per effettuare acquisti delle valute estere indicate in questa tabella, per effettuare l'accreditamento di conti esteri in lire multilaterali o bilaterali e per effettuare il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede nel territorio della Repubblica o nei Paesi indicati nelle tabelle *B*-1 e *C*-1.

TABELLA *C*-1

Elenco degli Stati di cui all'art. 6, primo comma, punto *c*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476:

Albania;
Bulgaria;
Cecoslovacchia;
Egitto;
Equatore;
Finlandia;
Iran;
Israele;
Jugoslavia;
Paraguay;
Polonia;
Romania;
Spagna;
Ungheria;
U.R.S.S.;
Grecia;
Portogallo;
Turchia;

e Stati appartenenti alle rispettive aree monetarie (in dipendenza degli accordi stipulati con l'Italia ovvero della legislazione o della regolamentazione valutaria vigente in ciascuno degli Stati sopraindicati o in quelli delle rispettive aree monetarie).

TABELLA *C*-2

Elenco dei principali conti degli accordi interstatali e dei conti esteri in lire di cui all'art. 6, primo comma, punto *c*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476:

Stati	Conti dell'accordo	Conti esteri in lire bilaterali
Albania	Conto dollari U.S.A.	Albania
Bulgaria	Conto dollari U.S.A.	Bulgaria
Cecoslovacchia	Conto dollari U.S.A.	Cecoslovacchia
Egitto	Conto lire Conto lire egiziane	Egitto (Conti lire egiz. Italia)
Equatore	Conto dollari U.S.A.	Equatore
Finlandia	Conto generale 1951 in dollari U.S.A.	Finlandia
Iran	Conto generale dollari U.S.A.	Iran
Israele	Conto dollari U.S.A.	Israele
Jugoslavia	Conto generale lire	Jugoslavia
Paraguay	Conto dollari U.S.A.	Paraguay
Polonia	Conto generale nuovo dollari U.S.A.	Polonia
Romania	Conto lire R.P.R.	Romania
Spagna	Conto generale dollari U.S.A.	Spagna
Ungheria	Conto lire	Ungheria
U.R.S.S.	Conto lire 1948	U.R.S.S.
Grecia	Conto dollari U.S.A.	Grecia
Portogallo	Conto dollari U.S.A.	Portogallo
Turchia	Conto dollari U.S.A.	Turchia

I conti esteri in lire bilaterali:

sono aperti al nome di persone aventi la residenza o la sede in ciascuno dei Paesi indicati nella tabella *C*-1 con la osservanza delle norme pro-tempore vigenti emanate dal Ministro per il commercio con l'estero;

sono accreditati con il ricavo di cessioni delle valute estere indicate nelle tabelle *A*-2 e *B*-2, mediante prelievi da conti esteri in lire libere o multilaterali, mediante prelievi dal conto del rispettivo accordo interstatale o dai conti esteri in lire bilaterali dello stesso Paese, nonchè mediante versamenti effettuati dai residenti per il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede in uno qualunque dei Paesi indicati nelle tabelle *A*-1 e *B*-1 o nello stesso Paese del titolare del conto;

sono addebitati per effettuare versamenti nel conto del rispettivo accordo interstatale, per effettuare l'accreditamento di conti esteri in lire bilaterali dello stesso Paese, nonchè per effettuare il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede nel territorio della Repubblica.

(6536)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1956.

Misura della cauzione prevista dall'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, per le importazioni di merci dall'estero e valute estere alle quali si applica.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 1, terzo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, concernente le disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente le nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto l'art. 1 del decreto Ministeriale 29 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1955, n. 174, concernente la misura della cauzione prevista dall'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, per le importazioni di merci dall'estero e valute estere alle quali si applica;

Visto l'articolo unico del decreto Ministeriale 4 agosto 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 1955, n. 180, concernente la modifica all'art. 3 del decreto Ministeriale 29 luglio 1955, sulla misura della cauzione prevista dall'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, per le importazioni di merci dall'estero e valute estere alle quali si applica;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956,

n. 786, concernente le nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1956, pubblicato nella presente *Gazzetta Ufficiale,* riguardante la modificazione delle tabelle annesse al decreto Ministeriale 6 giugno 1956 relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Decreta:

Art. 1.

La cauzione o la sostitutiva fideiussione, prevista dall'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stabilita nella misura del 10 per cento del controvalore in lire delle merci da importare con pagamento in una qualunque delle valute o attraverso i conti esteri in lire di cui alle tabelle *A*-2 e *B*-2 annesse al decreto Ministeriale 28 dicembre 1956, pubblicato nella presente *Gazzetta Ufficiale,* riguardante la modificazione delle tabelle annesse al decreto Ministeriale 6 giugno 1956 relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, oppure da importare con pagamento attraverso i conti degli accordi interstatali o i conti esteri in lire di Grecia, Portogallo e Turchia di cui alla tabella *C*-2 annessa al sopra richiamato decreto Ministeriale.

Art. 2.

Sono abrogati il decreto Ministeriale 29 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1955, n. 174, concernente la misura della cauzione prevista dall'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, per le importazioni di merci dall'estero e valute estere alle quali si applica e il decreto Ministeriale 4 agosto 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 1955, n. 180, concernente la modifica all'art. 3 del decreto Ministeriale 29 luglio 1955, sulla misura della cauzione prevista dall'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, per le importazioni di merci dall'estero e valute estere alle quali si applica.

Art. 3.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno 2 gennaio 1957, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1956

Il Ministro: MATTARELLA

(6537)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1956.

Determinazione delle valute estere ai fini della legge 7 febbraio 1956, n. 43, accettate in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi per investimenti di capitali esteri in Italia.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 7 febbraio 1956, n. 43, concernente le disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente le nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, riguardante le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto l'art. 2 del regolamento per l'esecuzione della legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1956, n. 758;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 agosto 1956, n. 199, concernente la determinazione delle valute estere ai fini della legge 7 febbraio 1956, n. 43, accettate in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi per investimenti di capitali esteri in Italia;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1956, pubblicato nella presente *Gazzetta Ufficiale,* concernente la modificazione delle tabelle annesse al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Decreta:

Art. 1.

Le valute estere, accettate in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi ai fini della legge 7 febbraio 1956, n. 43, sono quelle determinate dalle tabelle *A*-2 e *B*-2 annesse al decreto Ministeriale 28 dicembre 1956, pubblicato nella presente *Gazzetta Ufficiale,* riguardante la modificazione delle tabelle annesse al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

Agli effetti del presente decreto vengono considerate valute estere anche le disponibilità dei « conti esteri in lire libere » e dei « conti esteri in lire multilaterali » aperti al nome di non residenti sui libri della Banca d'Italia o di aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa.

Art. 2.

E' abrogato il decreto Ministeriale 1° agosto 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 agosto 1956, n. 199, concernente la determinazione delle valute estere ai fini della legge 7 febbraio 1956, n. 43, accettate in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi per investimenti di capitali esteri in Italia.

Art. 3.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno 2 gennaio 1957, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1956

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(6538)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1956.

Autorizzazione alla Società per azioni « Compagnie riunite di assicurazione Metropole, Mondo, Paterna », con sede in Torino, ad estendere l'esercizio assicurativo, al ramo guasti alle macchine e rischi di montaggio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società per azioni « Compagnie riunite di assicurazione Metropole, Mondo, Paterna », con sede in Torino, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni sulla vita e nei rami aeronautica, incendio, infortuni, responsabilità civile, furti, grandine e trasporti, ha chiesto di poter estendere l'esercizio assicurativo al ramo guasti alle macchine e rischi di montaggio;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società per azioni « Compagnie riunite di assicurazione Metropole, Mondo, Paterna », con sede in Torino, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione nel ramo guasti alle macchine e rischi di montaggio.

Roma, addì 10 dicembre 1956

p. *Il Ministro*: MICHELI

(6435)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1956.

Autorizzazione alla Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni « Levante », con sede in Genova, ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica e films.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni « Levante », con sede in Genova, già autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel ramo trasporti, ha chiesto di poter estendere la propria attività ad altri rami di assicurazione contro i danni;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni « Levante », con sede in Genova, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica e films.

Roma, addì 10 dicembre 1956

p. *Il Ministro*: MICHELI

(6437)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 23 dicembre 1956.

Proroga della gestione commissariale del comune di Melfi.

Relazione illustrativa del decreto prefettizio concernente la proroga della gestione commissariale del comune di Melfi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dello stesso mese n. 267, venne disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Melfi, per i motivi di cui alla relazione allegata allo stesso decreto, e nominato commissario straordinario il dott. Italo Lamorgese.

Il predetto commissario ha dovuto affrontare la soluzione di numerosi e complessi problemi che è stato necessario porre sul piano di concreta realizzazione, unitamente al riassetto di servizi di essenziale importanza per il funzionamento del Comune.

E' d'altra parte da rilevare che le profonde divergenze tra i partiti locali che resero impossibile la nomina degli organi istituzionali del Comune e determinarono lo scioglimento del Consiglio comunale persistono tuttora, e che la convocazione dei comizi elettorali nella inoltrata stagione invernale, per i particolari rigori che la caratterizzano, non consentirebbe a molti elettori, che abitualmente risiedono in campagna ed in località abbastanza lontane dal centro abitato, di esercitare il loro diritto di voto.

Per tali motivi si ritiene necessario prorogare di tre mesi, decorrenti dal gennaio 1957, la gestione straordinaria in atto presso il comune di Melfi, ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamati in vigore dal testo unico 5 aprile 1951, n. 203, con la conferma del dott. Italo Lamorgese dei poteri di cui al sopra citato decreto del Presidente della Repubblica.

A ciò si è provveduto col decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Potenza, addì 23 dicembre 1956

Il prefetto: ZAPPIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 22 di detto mese, con il quale veniva disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Melfi e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione di detto Comune il dott. Italo Lamorgese;

Considerato che il predetto funzionario assunse le funzioni di commissario straordinario l'11 ottobre 1956 e che pertanto l'11 gennaio prossimo verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante, si ravvisa la necessità di prorogare di altri tre mesi la gestione commissariale anzidetta;

Visto gli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamati in vigore dal testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Melfi è prorogata di altri tre mesi, decorrenti dal 12 gennaio 1957

All'attuale commissario straordinario sono confermati, per il suddetto periodo di tempo, i poteri conferitigli col decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1956.

Potenza, addì 23 dicembre 1956

Il prefetto: ZAPPIA

(6534)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 618 del 28 dicembre 1956
Prezzi dei carboni fossili

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 618 del 28 dicembre 1956 ha adottato la seguente decisione.

I. — PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 609 del 30 novembre 1956, con decorrenza immediata, i prezzi del carbone non sdoganato, per tonnellata metrica resa cif porti Alto Tirreno e franco frontiera, vengono modificati come appresso.

I prezzi si riferiscono alle pezzature di origine dei carboni di qualità primaria o comunque con non più del 5% di umidità e del 10% di ceneri sul secco, fatta esclusione per i minuti non lavati e per le voci per le quali è fatta menzione delle qualità secondarie.

I prezzi cif sottoindicati sono determinati per i porti dell'Alto Tirreno. Per i porti del Basso Tirreno i prezzi cif vanno maggiorati di L. 100 a tonnellata per i porti di Civitavecchia e Napoli e di L. 460 a tonnellata per i porti rimanenti compresi quelli della Sicilia e della Sardegna. Per gli altri porti gli stessi prezzi vanno maggiorati di L. 1000 per il carbone proveniente dall'America e di L. 600 per le altre provenienze, esclusa la Polonia per la quale la maggiorazione è di L. 400 alla tonnellata.

Per il carbone americano sbarcato a Savona Funivie il prezzo cif è ridotto di L. 100 a tonnellata. Per il carbone sbarcato in più porti è consentita una ulteriore maggiorazione su quelle precedentemente previste fino al massimo di L. 300 a tonnellata, che dovrà peraltro essere autorizzata dai Comitati provinciali dei prezzi competenti per territorio con apposita lettera, i cui estremi saranno richiamati nella fattura dell'importatore.

CARBONI AMERICANI

1. *Antracite*:	
pezzatura da 60 a 80 mm.	L. —
pezzatura da 40 a 60 mm.	» 23.900
pezzatura da 20 a 40 mm.	» 23.750
2. *Carboni bituminosi*:	
A) Basse materie volatili (da vapore e da coke):	
pezzatura grigliato in miniera	» 18.450
minuti da coke	» 18.300
B) Medie materie volatili (da vapore e da coke)	
pezzatura grigliato in miniera	» 18.300
tout venant e minuto (slack 0×2 e run of mine)	» 18.150
C) Alte materie volatili:	
carbone da gas	» 17.500
carbone da gasogeno (gas producer) grigliato in miniera:	
imbarcato ad Hampton Roads	» 18.400
imbarcato a Filadelfia o Baltimora	» 17.750
tout venant e minuto (slack 0×2 e run of mine)	» 17.450
3. *Coke di petrolio*	» 22.700

CARBONI INGLESI

Antracite:	
noci (pezzatura da 30 a 80 mm.)	L. 24.550
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)	» 15.700

CARBONE POLACCO	Via mare
Pezzatura oltre 30 mm.	L. 17.150
Pezzatura da 10 a 30 mm.	» 16.600

ANTRACITE RUSSA
(cif Adriatico e Tirreno)

Pezzatura superiore a 25 mm. con tolleranza del 25% di pezzatura inferiore a 25 mm.	L. 20.850
Minuto	» 14.950

CARBONE ARSA
(cif porti Alto Adriatico)

Granitello (pezzatura da 10 a 20 mm.)	L. —
Minuto (da 0 a 10 mm.)	» 12.400

Per i porti del Medio Adriatico (Ancona e Pescara) è autorizzato un aumento di L. 300 a tonnellata.

CARBONE SUD-AFRICA
(cif Adriatico e Tirreno)

Antracite noci (pezzatura da 30 a 80 mm.)	L. 19.700
Antracite pisello	» 17.250
Carbone da vapore	» 14.900

II. — QUOTE SPESE SBARCO CARBONI
(seguito provvedimento n. 598 del 30 ottobre 1956)

A modifica dei provvedimenti n. 488 del 4 giugno 1955 e n. 537 del 2 febbraio 1956 è fissata come appresso la quota media spese di sbarco da fondo stiva a vagone per i porti indicati

Bari	L. 910 a tonnellata
Venezia	» 700 »

III. — COKE DA GAS

Viene confermato che i Comitati provinciali dei prezzi sono autorizzati ad aggiornare i prezzi di vendita del coke da gas delle officine rientranti nella loro giurisdizione, in base alle variazioni del prezzo del coke metallurgico che sono diramate con apposito listino informativo.

(6545)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Popolare di consumo », con sede in Gaifana e nomina del liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 dicembre 1956, la Società cooperativa « Popolare di consumo », con sede in Gaifana, costituita con atto del notaio dott. Vincenzo Carosi, in data 2 dicembre 1954, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore.

(6362)

Revoca del decreto in data 17 aprile 1956, nei confronti della Società cooperativa agricola « Terra e lavoro », con sede in Olevano Romano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 21 novembre 1956, si revoca il precedente decreto in data 17 aprile 1956, adottato nei confronti della Società cooperativa agricola « Terra e lavoro », con sede in Olevano Romano.

(6361)

Revoca del decreto in data 12 giugno 1956, relativo allo scioglimento della Società cooperativa « Agraria di distillazione », con sede in Monterotondo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 24 novembre 1956, si revoca il precedente provvedimento in data 12 giugno 1956, relativo allo scioglimento della Società cooperativa « Agraria di distillazione », con sede in Monterotondo.

(6360)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Il lavoro è dovere », con sede in Caloveto e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 dicembre 1956, la Società cooperativa agricola « Il lavoro è dovere », con sede in Caloveto, costituita con atto del notaio dott. Pietro Rapani, in data 29 settembre 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore.

(6364)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Lama dei Peligni

Con decreto Ministeriale 19 dicembre 1956, n. 4166, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Lama dei Peligni, approvato con decreto Ministeriale 13 giugno 1949, e prorogato con i decreti Ministeriali 12 giugno 1951 e 29 settembre 1955, è ulteriormente prorogato al 13 giugno 1958.

(6423)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma in ostetricia

La ostetrica Maria Guardati, nata a Corridonia di anni 42, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma in ostetricia rilasciatole dalla Università di Roma in data 16 agosto 1933, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(6462)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex deposito munizioni « Pentimele Sud », in comune di Reggio Calabria.

Con decreto interministeriale n. 102 dell'8 agosto 1956, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex deposito munizioni « Pentimele Sud » in comune di Reggio Calabria.

(6379)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 29 dicembre 1956:

Panico Giuseppe, notaio residente nel comune di Rocchetta Sant'Antonio, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Cerignola, distretto notarile di Foggia;

Grassi Tonino, notaio residente nel comune di Pulsano, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Grottaglie, stesso distretto;

Toriello Domenico, notaio residente nel comune di Rignano Garganico, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Ortanova, stesso distretto;

Alcini Francesco, notaio residente nel comune di Castiglione Messer Marino, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Chieti;

Parlati Vincenzo, notaio residente nel comune di Camerota, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Torre Orsaia, stesso distretto;

Cabrini Tonino, notaio residente nel comune di Villa Minozzo, distretto notarile di Reggio nell'Emilia, è trasferito nel comune di Castellarano, stesso distretto;

Gerardi Innocenzo, notaio residente nel comune di Pomarance, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di San Felice sul Panaro, distretto notarile di Modena;

Modonesi Paolo, notaio residente nel comune di Scandolara Ravara, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Ravenna;

Giannotti Ennio, notaio residente nel comune di Zocca, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Vignola, stesso distretto;

Billia Aldo, notaio residente nel comune di Chieri, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino;

Bonoli Viscardo, notaio residente nel comune di Forlì, è trasferito nel comune di Loiano, distretto notarile di Bologna;

Fimmanò Filomeno, notaio residente nel comune di Grumo Nevano, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune Frattamaggiore, stesso distretto;

Serpico Armando, notaio residente nel comune di Baiano, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Nola, distretto notarile di Napoli;

Sanseverino Lucio, notaio residente nel comune di Galluccio, distretto notarile di Cassino, è trasferito nel comune di Boscotrecase, distretto notarile di Napoli;

Cudone Pietro, notaio residente nel comune di Rionero in Vulture, distretto notarile di Melfi, è trasferito nel comune di Mugnano di Napoli, distretto notarile di Napoli;

Firighelli Rinaldo, notaio residente nel comune di Savona, è trasferito nel comune di Genova;

La Pegna Alberto, notaio residente nel comune di Varese Ligure, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Cogoleto, stesso distretto;

Calvano Antonino, notaio residente nel comune di Nesso, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Malnate, distretto notarile di Milano;

Lo Russo Caputi Bettino, notaio residente nel comune di Aquino, distretto notarile di Cassino, è trasferito nel comune di Vimercate, distretto notarile di Milano;

Palermo-Patera Michele, notaio residente nel comune di San Giovanni Bianco, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Lodi, distretto notarile di Milano;

Cortese Giulio, notaio residente nel comune di Varallo distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Lodi, distretto notarile di Milano;

Gentile Italo, notaio residente nel comune di San Bartolomeo in Galdo, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Lodi, distretto notarile di Milano;

Solaro Guido, notaio residente nel comune di Paderno Dugnano, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Desio, stesso distretto;

Frassi Paolo, notaio residente nel comune di Sannazzaro dè Burgondi, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Codogno, distretto notarile di Milano;

Bignami Emilio, notaio residente nel comune di Milano, è trasferito nel comune di Codogno, distretto notarile di Milano;

Santarelli Antonio, notaio residente nel comune di Iesi, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Besana in Brianza, distretto notarile di Milano;

Regalia Enrico, notaio residente nel comune di Corbetta, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano,

Maienza Vincenzo, notaio residente nel comune di San Benedetto Po, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Milano;

Andreottola Giovanni, notaio residente nel comune di Gorgonzola, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Viale Nando, notaio residente nel comune di Cilavegna, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Monza, distretto notarile di Milano;

Scorza Nicola, notaio residente nel comune di Arezzo, è trasferito nel comune di Monza, distretto notarile di Milano;

De Mojana Landoaldo, notaio residente nel comune di Sondrio, è trasferito nel comune di Castellanza, distretto notarile di Milano;

Turilli Camillo, notaio residente nel comune di Civitella Roveto, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Lonate Pozzolo, distretto notarile di Milano;

Mancosu Francesco, notaio residente nel comune di Gambara, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Cuvio, distretto notarile di Milano;

Zavanella Luciano, notaio residente nel comune di Gambolò, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di San Colombano al Lambro, distretto notarile di Milano;

Ricci Giovanni, notaio residente nel comune di Calusco d'Adda, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Laveno Mombello, distretto notarile di Milano;

Zama Lidia, notaio residente nel comune di Osio Sotto, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano;

Bruni Giuseppe, notaio residente nel comune di Robbio, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Seregno, distretto notarile di Milano;

La Gamba Fortunato, notaio residente nel comune di Soncino, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Cassano d'Adda, distretto notarile di Milano;

Fossa Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Casatenovo, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Besozzo, distretto notarile di Milano;

Sciarrone Francesco, notaio residente nel comune di Cassolnovo, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Legnano, distretto notarile di Milano;

Lovisetti Giovanni, notaio residente nel comune di Montodine, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Casalpusterlengo, distretto notarile di Milano.

(6540)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanza esattoriale

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 12.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale mod 1 Prestito redimibile 5 % (1936) serie 6ª n. 344268 di L. 600, rilasciata il 27 febbraio 1943 dall'Esattoria delle imposte di San Marco d'Alunzio (Messina) al sig. Barbuzza Basilio di Basilio domiciliato in San Marco d'Alunzio, per il versamento della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% 1936.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà ai sensi del l'art. 75 e seguenti del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 19 dicembre 1956

(6458) *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 299

Corso dei cambi del 31 dicembre 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,95	624,95	624,97	624,97	624,80	624,97	624,83	624,90	624,93	624,90
$ Can.	650,50	651,50	649,50	650,50	649,85	651,37	650 —	650,50	651,25	650,25
Fr. Sv. lib.	145,84	145,84	145,85	143,84	145,75	145,84	145,84	145,84	145,80	145,82
Kr. D.	90,60	90,63	90,60	90,60	90,50	90,61	90,55	90,60	90,62	90,60
Kr. N.	88,07	88,03	88,08	88,06	88 —	88,05	88,02	88,09	88,06	88,10
Kr. Sv.	121,50	121,46	121,50	121,45	121,45	121,48	121,46	121,52	121,45	121,50
Fol.	164,70	164,69	164,77	164,78	164,70	164,68	164,78	164,75	164,67	164,70
Fr. B.	12,50	12,505	12,50	12,49875	12,51	12,50	12,49125	12,505	12,50	12,50
Fr. Fr.	178,55	178,48	178,58	178,58	178,53	178,50	178,58	178,58	178,59	178,60
Fr. Sv. acc.	143,38	143,35	143,40	143,40	143,35	143,37	143,36	143,38	143,38	143,40
Lst.	1755 —	1754,875	1755,375	1755,125	1754,50	1755,25	1754,875	1755 —	1755,25	1755 —
Dm. occ.	149,86	149,87	149,86	149,86	149,82	149,85	149,852	149,86	149,86	149,85

Media dei titoli del 31 dicembre 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,10
Id. 3,50 % 1902	58,50
Id. 5 % 1935	86,175
Redimibile 3,50 % 1934	80,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	85,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82 —
Id 5 % 1936	95,25
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	81 —

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	94,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,325

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 dicembre 1956

1 Dollaro USA	624,90
1 Dollaro canadese	650,25
1 Franco svizzero lib.	145,84
1 Corona danese	90,575
1 Corona norvegese	88,04
1 Corona svedese	121,455
1 Fiorino olandese	164,78
1 Franco belga	12,495
100 Franchi francesi	178,58
1 Franco svizzero acc.	143,38
1 Lira sterlina	1755 —
1 Marco germanico	149,857

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto » 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI BELLUNO

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Visto il decreto prefettizio n. 18059/III S. in data 8 settembre 1956, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1955;

Considerato che il presidente della Commissione, vice prefetto dott. Arturo Martusciello è stato trasferito ad altra sede;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, numero 854;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Arturo Martusciello, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1955, il dott. Giacomo Luchini, ff. vice prefetto vicario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Belluno, addì 13 dicembre 1956

Il prefetto: DE SENA

(6337)

PREFETTURA DI CATANIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 29742, in data 14 agosto 1956, con il quale il dott. Verga Gaetano, a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami, è stato dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Mineo;

Considerato che il dott. Verga ha rinunziato alla predetta condotta;

Ritenuto che occorre provvedere all'assegnazione della condotta di cui trattasi al concorrente idoneo che segue in graduatoria e che ha chiesto la stessa sede;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Gurrieri Salvatore è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Mineo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Catania, addì 3 dicembre 1956

Il prefetto RIZZO

(6344)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il decreto prefettizio n. 48/58255 San, in data 12 ottobre 1956, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto, bandito con decreto n. 44/8892 San, del 13 aprile 1955;

Rilevato che occorre provvedere alla sostituzione del dottor Cesare Marenzi con il dott. Romolo Stanco, veterinario provinciale, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955 sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed in virtù della potestà ivi conferita;

Decreta:

In sostituzione del dott. Cesare Marenzi è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, il dott. Romolo Stanco, veterinario provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Bologna, addì 5 dicembre 1956

Il prefetto: GAIPA

(6338)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trento

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che la signora Beccaletto Fernanda, vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del consorzio di Flavon-Terres-Cunevo ha rinunciato alla nomina;

Che delle concorrenti che la seguono in graduatoria, approvata con decreto Commissariale 17 agosto 1956, n. 16511/III.a, l'ostetrica Paoli Anita fu Luigi ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza, e, opportunamente interpellata, ha dichiarato di accettarne la nomina;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

L'ostetrica Paoli Anita fu Luigi, è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Flavon-Terres-Cunevo ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 4 dicembre 1956

Il Commissario del Governo: SANDRELLI

(6343)

MOLA FELICE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.